

ORIGINALEN. 653/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2014 REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia****(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Marco Del Negro, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Baldini, Annalisa Venir e Barbara Romanini, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

Marco Donato, Annalisa Venir, Adriano Venturini, Mara Mattiussi, rappresentati e difesi dagli avv. Barbara Romanini, Paola Baldini, Annalisa Venir, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

contro

Comune di Basiliano;

nei confronti di

Roberto Micelli, Marco Monai, Roberto Botter, Giuseppe Cozzi,

Marco Olivo, Carlo Pertoldi, Giulia Brino, Ilenia Noselli, Maurizio Fabris e Michela Pavan, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

Isa Bertuzzi, Daniele Zanatta, Valentina Moretti, Claudio Baldini;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

-del verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni e dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e del Consiglio Comunale, redatto in data 26.5.2014, e di ogni altro atto e/o operazione preordinati, connessi, presupposti e/o conseguenti, relativi all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Basiliano;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 7.11.2014:

degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roberto Micelli, Marco Monai, Roberto Botter, Giuseppe Cozzi, Marco Olivo, Carlo Pertoldi, Giulia Brino, Ilenia Noselli, Maurizio Fabris e di Michela Pavan;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel



verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, indicate in epigrafe, hanno contestato, con l'impugnazione degli atti ivi descritti, l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Basiliano del 25 maggio 2014, che ha visto eletto Sindaco Roberto Micelli, della lista "Impegno comune per Basiliano" e consiglieri di maggioranza Marco Monai, Roberto Botter, Giuseppe Cozzi, Marco Olivo, Carlo Pertoldi, Giulia Brino, Isa Bertuzzi, Ilenia Noselli, Maurizio Fabris, Michela Pavan, Daniele Zanatta, Valentina Moretti e Claudio Baldini.

La coalizione che sosteneva il candidato Sindaco non eletto Marco Del Negro, qui ricorrente, formata dalle liste "Progetto Basiliano", "Bene Comune" e "Liste civiche Basilian" riportava solo due voti in meno.

I ricorrenti pertanto deducono, a sostegno dell'ammissibilità del proposto gravame e chiedendo, per verificarne la fondatezza, che sia disposta una verifica, i seguenti elementi:

- innanzitutto, premesso che una scheda è stata contestata e non assegnata e che, essendo il candidato Sindaco Del Negro il più giovane, debba essere acquisita la scheda in parola, in quanto l'assegnazione a lui del voto in detta scheda determinerebbe, per ciò solo la parità di voti, con la conseguente sua elezione a Sindaco.

Deducono inoltre i seguenti motivi di gravame:



A

1) Illegittima dichiarazione di nullità di schede e mancata attribuzione di un voto contestato

Al riguardo sostengono:

1a) che, nella sezione n. 1, illegittimamente il Presidente avrebbe dichiarato nulla una scheda che, senza alcun segno sul simbolo, riportava il nome Marco Venturini, ritenuto non presente fra i candidati.

Peraltro nella "Liste civiche Basilian" a sostegno del candidato Sindaco Del Negro figura, come candidato consigliere, Adriano Venturini e la mera errata indicazione del nome non comporta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 19/2013 l'annullamento della scheda, contando solo, per l'attribuzione del voto, il cognome, quando esso non si rinviene in nessun'altra lista, desumendosi in tal modo la volontà dell'elettore.

Ai sensi dell'art. 64 della predetta legge regionale tale voto va pertanto ritenuto valido sia per il candidato che per la lista. Se detto voto fosse apposto in corrispondenza di altra lista a sostegno del medesimo candidato Sindaco esso non sarà attribuibile al candidato consigliere, ma al candidato Sindaco, in virtù del principio del favor voti.

2a) Nella sezione n. 2 fra le schede dichiarate nulle si rinvennero una prima scheda con croce sul simbolo della lista "Progetto Basiliano" a sostegno del candidato Sindaco ricorrente con preferenze per i candidati consiglieri Monai e Noselli, della diversa lista "Impegno



comune per Basiliano” a sostegno del Sindaco eletto Micelli, e una seconda scheda con croce sul simbolo della lista “Bene Comune” a sostegno del candidato Sindaco ricorrente con preferenza per il candidato Marco Olivo, che invece appartiene alla diversa lista “Impegno comune per Basiliano” a sostegno del Sindaco eletto.

Nel secondo caso il voto andrà attribuito al candidato Sindaco Marco Del Negro e alla candidata consigliere Sandra Olivo, della medesima lista, della cui presenza fra i candidati il seggio non si è accorto.

Qualora non si volesse accedere a detta tesi dovrebbe concludersi che, in entrambi i casi, il voto va attribuito al candidato Sindaco ricorrente e, rispettivamente, alle liste “Progetto Basiliano” e “Bene comune”, che lo sostengono, e i soli voti di preferenza andranno annullati, essendo pertanto illegittimo l’annullamento delle schede elettorali.



3a) Nella sezione n. 4 si è verificato l’analogo caso di annullamento di una scheda recante il crocesegno sul simbolo della lista “Bene Comune” per il candidato Sindaco Del Negro perché è stata apposta la preferenza per il candidato consigliere Marco Olivo della lista “Impegno comune per Basiliano, a sostegno del Sindaco eletto Micelli e anche in questo caso il voto andrebbe attribuito a detto candidato Sindaco, con annullamento del voto di preferenza.

4a) Nella sezione n. 8 sono state dichiarate nulle 10 schede, di cui due avrebbero invece dovute essere ritenute valide con conseguente attribuzione del voto al candidato Sindaco ricorrente.

7

Invero il presidente del seggio ha illegittimamente annullato due schede, contrassegnate da segno di croce molto grande, ricoprenti lo spazio assegnato a detto candidato e alle liste che lo sostengono. Detto crocesegno fuoriusciva di soli 2 mm nello spazio riservato al candidato Sindaco Micelli.

5a) Nella sezione n. 5 sono state dichiarate nulle 11 schede ma tale dichiarazione è stata contestata dal rappresentante di lista per il candidato Sindaco Marco Del Negro per una scheda riportante il crocesegno sul simbolo della lista "Progetto Basiliano" a sostegno di detto candidato e, nello spazio per l'indicazione del candidato un "si".

Poiché detta espressione non può ritenersi in modo inoppugnabile segno di riconoscimento, come iniziale del nome di un candidato, ma un mero rafforzativo della volontà dell'elettore il voto contestato andrebbe assegnato al candidato Sindaco ricorrente.

2) Divergenza fra i voti dichiarati durante lo scrutinio e i voti riportati a verbale

1b) Nella sezione n. 2 il rappresentante di lista Luca Del Guerzo, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, afferma che, in sua presenza, alla fine del conteggio dei voti ne risultavano n. 288 a favore del candidato Sindaco Del Negro e n. 268 a favore del Sindaco eletto Micelli. Peraltro i voti comunicati dal presidente del seggio all'ufficio elettorale erano n. 268 per Micelli e n. 287 per Del Negro, oltre a 4 schede bianche e 14 nulle. Il ricorrente chiede



pertanto che siano esaminate le tabelle di scrutinio, non essendogli stato concesso l'accesso agli atti.

2b) Nella sezione n. 8 il verbale dell'ufficio elettorale, a pag. 14 non risulta completo, non venendo indicati né il totale degli elettori che hanno votato né il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, con impossibilità di verificare la regolarità degli atti. Chiede pertanto di poter esaminare il verbale di scrutinio.

In conclusione è stato richiesto, in via istruttoria, la riapertura dei plichi delle schede nulle delle sezioni 1,2,4 e di quello delle schede contestate e non attribuite nella sezione n. 3 e l'acquisizione delle tabelle di scrutinio delle sezioni n. 2 e n. 8 per verificare se sussistano i vizi esposti e, in caso positivo, attribuire al candidato Sindaco ricorrente i voti indicati in ricorso, dichiarando, di conseguenza illegittimo il verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e consigliere comunale del Comune di Basiliano, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e proclamare Marco Del Negro Sindaco eletto del Comune di Basiliano.

Si sono costituiti in giudizio il Sindaco eletto Roberto Micelli, i componenti la Giunta Marco Monai, Roberto Rotter, Giulia Bruno, Giuseppe Cozzi e i consiglieri eletti Maurizio Fabris, Ilenia Noselli, Marco Olivo, Michela Pavan e Carlo Pertoldi, che hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto esso si fonda su dichiarazioni dei rappresentanti di lista rese dopo la



7

conclusione delle operazioni di voto, mentre durante lo scrutinio essi nulla hanno eccepito, col solo scopo di riaprire le operazioni di scrutinio, adducendo vizi di cui non c'è riscontro nei verbali, senza proporre querela di falso avverso i verbali stessi, onde il ricorso si presenterebbe come meramente esplorativo.

Si allegano comunque le contrarie attestazioni dei rappresentanti della lista a sostegno del Sindaco eletto.

I controinteressati hanno quindi analiticamente controdedotto ai motivi di gravame, che ritengono infondati.

Con sentenza parziale n. 243 dd. 25 settembre 2014 questo TAR ha deciso:

d - che il ricorso è ammissibile, in quanto non fondato su mere dichiarazioni post factum ma anche su censure che, considerando l'esiguo margine di voti che esiste tra le liste concorrenti, possono far concludere in senso contrario.

Invero militano in tal senso:

- a) l'esistenza di una scheda contestata, che, se venisse assegnata ai ricorrenti, determinerebbe la parità di voti e comporterebbe l'elezione a Sindaco del candidato Del Negro, in quanto più giovane;
- b) la sussistenza di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da parte di rappresentanti di lista, che danno facoltà al giudice amministrativo, ai sensi dall'art. 63, 5° c.p.c. di disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile.

Ne consegue che sono ammissibili le istanze di verifica



proposte dai ricorrenti, salvo quelle dirette contro atti fidefacenti, non accompagnate da querela di falso.

Pertanto è stato rigettato il motivo di gravame sub 1b) che intendeva contrapporre, nel seggio n. 2, le dichiarazioni post factum di un rappresentante di lista alle risultanze del verbale di sezione, nonché il motivo 2b) in quanto non poteva essere ammesso che si chiedesse l'accertamento di un numero di votanti diverso da quello risultante dal verbale.

E' stata invece disposta verifica, a cura del Direttore del Servizio elettorale della Regione Friuli – Venezia Giulia, sulle rimanenti censure, miranti ad accertare:

- in ordine al motivo di gravame 1 a):

a) se nel seggio n. 1 si rinviene una scheda dichiarata nulla, che riportava una preferenza per tale Marco Venturini, in presenza di un candidato, in una delle liste a sostegno del candidato Sindaco ricorrente, di nome Adriano Venturini;

b) se, del pari, nel seggio numero 2 fossero state dichiarate nulle una scheda con crocesegno sul simbolo della lista "Progetto per Brasiliano" a sostegno del candidato Sindaco ricorrente, e preferenze per i candidati consiglieri Monai e Noselli, della contrapposta lista "Impegno comune per Brasiliano" ed altra scheda riportante un crocesegno sul simbolo dell'ulteriore lista "Bene Comune", anch'essa a sostegno del medesimo candidato Sindaco, con preferenze per il candidato consigliere Olivo della contrapposta lista "Impegno



7

comune per Brasiliano” a sostegno del candidato Sindaco eletto;
in ordine al motivo 3a)

Se nel seggio n. 4) si rinvenga, fra le schede dichiarate nulle, una scheda con crocesegno sul simbolo della lista “Bene Comune” a sostegno del candidato Sindaco Del Negro e preferenza per il candidato consigliere Marco Olivo della lista “Impegno Comune per Basiliano” a sostegno del Sindaco eletto Micelli;

in ordine al motivo 4a)

Se nel seggio n. 8 si rinvenzano, fra le schede dichiarate nulle, due schede con voto al candidato Sindaco Del Negro e alle sue liste in cui il crocesegno eccedeva per 2 mm lo spazio a dette liste riservato, invadendo leggermente quello riservato al Sindaco eletto Micelli;

in ordine al motivo 5a)

Nel seggio n. 3 andrà reperita, non si comprende se fra le schede nulle o fra le schede contestate e non assegnate, quella contestata dal rappresentante di lista del candidato Sindaco ricorrente, in contrasto col presidente del seggio che intendeva dichiararla nulla per l'esistenza di un segno di riconoscimento e depositata presso questo TAR.

in ordine al motivo 2b)

- nel seggio n. 8) andrà accertato se sussistano schede autenticate e non utilizzate per la votazione, non risultando compilato il paragrafo 14 del verbale di sezione, e quale sia, nel caso si rinvenissero, il loro numero.



l'identico vizio nel medesimo seggio n. 2, con voto per la lista "Bene comune", collegata al candidato Sindaco non eletto e voto di preferenza per il candidato consigliere Rosso, della lista a sostegno del Sindaco eletto.

Si chiede pertanto che per tutte e tre tali schede i voti espressi siano riconosciuti come validi a favore del candidato Sindaco Del Negro.

- in ordine al motivo indicato come 4a):

Sono state rinvenute nella sezione n. 8 le due schede, contenenti voti per il candidato Sindaco ricorrente con crocesegno ricoprente per lo più lo spazio a lui dedicato, come dedotto in ricorso, che andavano quindi a lui attribuite.

Detto vizio è stato, peraltro, riscontrato, seppure con segni diversi, che comunque dimostrerebbero la volontà dell'elettore, nelle sezioni n. 4, n. 1 (due schede) n. 2 (due schede) onde il motivo di ricorso può essere riferito anche ad esse, manifestando comunque la volontà dell'elettore di votare per il relativo raggruppamento.

Hanno controdedotto i controinteressati, citando ampia giurisprudenza che vieterebbe i motivi aggiunti volti a dedurre motivi ulteriori, emersi in seguito a verificaione, con mancato rispetto dei termini perentori.

Pertanto hanno concluso, limitatamente alle sezioni elettorali per cui sono state proposte censure:

- che fra le schede nulle della sezione n. 1 non ve ne è alcuna contenente il voto di preferenza reclamato dai ricorrenti;



d

- che fra le schede nulle della sezione n. 2 non se ne ravvisa alcuna, contenente i voti di preferenza con voti per i candidati Monai e Noselli e, rispettivamente, per Marco Olivo;
- che nella sezione n. 4 è stata in effetti rinvenuta, fra quelle dichiarate nulle, una scheda con le caratteristiche esposte in ricorso;
- che tra le schede dichiarate nulle nella sezione n. 8 non ve ne è alcuna i cui segni di voto fuoriescano di 2 mm ma per oltre 2 cm dallo spazio riservato al candidato Sindaco ricorrente, che invadono non leggermente ma in modo netto lo spazio riservato alla lista del Sindaco eletto;
- che tra le schede annullate nella sezione n. 3 è stata rinvenuta una scheda con voto per lista collegata al candidato Sindaco non eletto, con la parola SI apposta nello spazio riservato alle preferenze, giustamente annullata in quanto contenente un segno di riconoscimento.



7

Hanno concluso quindi per il rigetto del gravame.

La verifica è stata effettuata e depositata in causa in data 31 ottobre 2014; sia parte ricorrente sia parte resistente hanno ribadito con successive memorie le rispettive posizioni.

Dopo ampia discussione svoltasi nella pubblica udienza del 17 dicembre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

Prima di esaminare le questioni di merito, questo collegio osserva come, sulla base dei noti principi, spetta al giudice l'esame e la valutazione anche della verifica, laddove le valutazioni

eventualmente indicate in margine a detta verificaione da parte del verificatore non vincolano minimamente la decisione finale, dovendo essere considerate come un mero rapporto collaborativo. In sostanza, non va dimenticato che il giudice resta comunque il peritus peritorum.

Ciò premesso in via generale, questo collegio osserva come i principi in materia elettorale, come elaborati dalla giurisprudenza e desunti dalla legislazione nazionale e da quella regionale applicabili alla fattispecie, si possono compendiare in due principi contrapposti. Da un lato va salvaguardata il più possibile la volontà dell'elettore, che comunque deve risultare chiara e soprattutto univoca; d'altro lato non può essere considerato valido un voto dal quale si può desumere la possibilità o la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, perché ciò confliggerebbe con il principio della segretezza del voto.

Il Collegio premette che, come da giurisprudenza così consolidata, da rendere superflua ogni citazione, sono da ritenere inammissibili nel ricorso elettorale i motivi aggiunti con cui, dopo la verificaione, si deducono nuove censure non contenute nel ricorso originario.

Tali sono da ritenere quelle proposte da ricorrenti nel presente gravame.

Nel merito, venendo all'esame dei motivi originari esso concorda con le osservazioni di parte resistente nel constatare che, dopo la verificaione:

- non si è rinvenuto, nel seggio n. 1, alcuna scheda dichiarata nulla



Ad avviso di questo Collegio va accolto il motivo indicato sub 4 a) delle premesse in fatto, ove si sostiene che nella sezione n. 8 vi sarebbero due voti espressi con crocesegno che solo fuoriescono dallo spazio riservato alle liste che sostengono il candidato Sindaco Del Negro. Invero i segni apposti sulla scheda, pur invadendo lo spazio riservato alla lista del Sindaco eletto Micelli, non indicano la volontà di farsi riconoscere e non comportano incertezza sulla reale intenzione dell'elettore, per cui i relativi voti vanno considerati validamente espressi. Invero la parte prevalente del crocesegno, compreso il punto di intersezione delle due linee che formano la X, si trova all'interno del rettangolo della coalizione del candidato Marco Del Negro

Di conseguenza, dopo l'esame delle censure proposte, si riscontrano tre voti da attribuire a vantaggio del candidato Sindaco ricorrente e degli altri istanti, nonché delle liste collegate che essi rappresentano.

Un voto riguarda fra la scheda della sezione n. 4 con il voto sul contrassegno della lista "Bene comune" a sostegno del candidato Sindaco ricorrente, onde va, come sostenuto in ricorso, attribuito il voto di lista e annullato quello, con esso contrastante, di preferenza.

Due voti sono quelli citati della sezione n. 8 espressi con crocesegni che fuoriescono dallo spazio riservato alle liste che sostengono il candidato Sindaco Del Negro. Essi vanno attribuito a quest'ultimo.

Di conseguenza al candidato Sindaco Del Negro vanno attribuiti tre voti in più e alla lista "Bene comune" un voto in più.



Viene quindi proclamato sindaco il ricorrente Marco Del Negro al posto di Roberto Micelli.

Ciò comporta una nuova composizione del Consiglio comunale, con 10 seggi attribuiti alle liste collegate al candidato sindaco Marco Del Negro e 6 seggi attribuiti alle liste collegate al candidato sindaco Roberto Micelli.

Il totale dei voti per il candidato sindaco Marco Del Negro ammonta a 1562 mentre rimane invariato il numero di voti attribuiti al candidato Micelli pari a 1561, con conseguente modifica dell'Allegato 2 al Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni.

Viene modificato altresì l'Allegato 4 aumentando di 1 la cifra elettorale della lista "Bene comune" da 296 a 297, e aumentando di 1 la cifra elettorale del gruppo di liste collegate al candidato sindaco ricorrente da 1349 a 1350.

Di conseguenza vanno rideterminati i quozienti elettorali delle liste collegate al candidato Sindaco Marco Del Negro con 2 seggi alla lista Bene Comune, 7 alla lista Progetto Basiliano e 1 alla Liste Civiche Basilian.

Oltre ai consiglieri già eletti (Zanatta Daniele, Donato Marco, Venir Annalisa, Moretti Valentina e Baldini Claudio) vanno altresì proclamati eletti Copetti Roberto, Mattiussi Mara, Del Guerzo Luca, Olivo Sandra e Venturini Adriano.

Roberto Micelli quale candidato sindaco non eletto viene proclamato consigliere, mentre viene annullata la proclamazione di Brino Giulia,



2

Noselli Ilenia, Bertuzzi Isa, Fabris Maurizio e Pavan Michela, laddove si conferma la proclamazione di Monai Marco, Botter Roberto, Cozzi Giuseppe, Olivo Marco e Pertoldi Carlo.

Viene di conseguenza modificato l'elenco dei candidati non eletti.

Il ricorso originario va pertanto accolto nella parte indicata, mentre vanno dichiarati inammissibili i motivi aggiunti.

L'esiguità del vantaggio riscontrato al termine dello scrutinio consente di compensare le spese di giudizio tra le parti, salvo il compenso di € 2000 per il verificatore, di cui euro 1000 da versare ai ricorrenti che lo hanno anticipato (a fronte della prova del versamento), che va rimborsato dalla parte resistente e soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, , respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie e per l'effetto:

- proclama sindaco il ricorrente Marco Del Negro al posto di Roberto Micelli;
- la composizione del Consiglio comunale viene modificata, con 10 seggi attribuiti alle liste collegate al candidato sindaco Marco Del Negro e 6 seggi attribuiti alle liste collegate al candidato sindaco Roberto Micelli;

Vanno rideterminati i quozienti elettorali delle liste collegate al



candidato Sindaco Marco Del Negro con 2 seggi assegnati alla lista Bene Comune, 7 alla lista Progetto Basiliano e 1 alla Liste Civiche Basilian.

Oltre ai consiglieri già eletti (Zanatta Daniele, Donato Marco, Venir Annalisa, Moretti Valentina e Baldini Claudio) vanno altresì proclamati eletti Copetti Roberto, Mattiussi Mara, Del Guerzo Luca, Olivo Sandra e Venturini Adriano.

Roberto Micelli quale candidato sindaco non eletto viene proclamato consigliere, mentre viene annullata la proclamazione a consigliere eletto di Brino Giulia, Noselli Ilenia, Bertuzzi Isa, Fabris Maurizio e Pavan Michela, laddove si conferma la proclamazione di Monai Marco, Botter Roberto, Cozzi Giuseppe, Olivo Marco e Pertoldi Carlo.

7

Viene di conseguenza modificato l'elenco dei candidati non eletti.

I resistenti sono tenuti a versare la somma di € 2.000 per il verificatore, di cui euro 1.000 da versare ai ricorrenti che lo hanno anticipato, a fronte della prova del versamento.

Per il resto le spese vanno compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Enzo Di Sciascio, Consigliere



Alessandra Tagliasacchi, Referendario

M. C. Faldi

IL PRESIDENTE, ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17 DIC. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



IL FUNZIONARIO

Patrizia De Cecco

Patrizia De Cecco